

Classificazione documento: Consip Public

**Oggetto: Accordo Quadro, suddiviso in 7 lotti avente ad oggetto l'affidamento dei servizi applicativi IT per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1881**

I chiarimenti saranno visibili su: [www.consip.it](http://www.consip.it) , [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) , [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)

\*\*\*

### III° TRANCHE

#### 282) Domanda

Alla luce dei chiarimenti n. 15, 37, 67 e 90:

- si chiede di confermare che sia effettivamente possibile che due aziende – che siano nella situazione di cui all'art. 80, comma 5, lettera m) del decreto legislativo n. 50 del 2016 (ossia riconducibilità ad un unico centro decisionale) – possano partecipare la prima al gruppo dei Lotti 1 e 2 e la seconda al gruppo dei Lotti 3, 4, 5, 6 e 7.

Nel caso di risposta affermativa, si chiede di confermare che quanto sopra rappresentato sia possibile solo nel caso in cui per ciascuno dei due gruppi di lotti non venga formato un RTI comprendente soggetti riconducibili allo stesso centro decisionale di aziende che nell'altro gruppo di lotti partecipino con offerte distinte e concorrenti.

Ciò, in modo da rispettare il divieto di presentazioni di offerte distinte e concorrenti nella medesima procedura da parte di aziende riconducibili ad un medesimo centro decisionale, di cui all'art. 80, comma 5, lettera m) citato.

Esempio: l'azienda A e l'azienda B sono riconducibili ad un unico centro decisionale; l'azienda C e l'azienda D sono riconducibili ad un unico centro decisionale, diverso dal precedente; A partecipa al Lotto 1 e B partecipa al Lotto 5.

- È consentito che: A sia in RTI con C e B sia in RTI con D?
- Non è consentito che: A e C partecipino separatamente al Lotto 1 presentando offerte distinte e tra loro concorrenti e, contestualmente, B e D partecipino congiuntamente in RTI al Lotto 5'?

#### Risposta

Il presente quesito – data la sua ripetitività - dà l'opportunità a codesta stazione appaltante di formulare alcune premesse, se si vuole, ulteriormente chiarificatrici.

È primaria esigenza di questa stazione appaltante garantire l'effettiva ed efficace tutela della regolarità delle plurime procedure di affidamento e, in particolare, la par condicio fra tutti i concorrenti, nonché la serietà ed indipendenza delle offerte.

Le risposte ai pregressi chiarimenti, nel doveroso rispetto dell'impianto di gara originario teso a valorizzare la partecipazione delle MPMI, mirano a realizzare tale esigenza senza, tuttavia, precludere l'operatività di rapporti societari, anche quando integranti le ipotesi di collegamento o controllo di cui all'art. 2359 cod. civ.

Si rammenta che la ratio stessa della causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. m) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. esclude che possa assumere rilievo la riconducibilità ad un unico centro decisionale delle offerte presentate da imprese collegate o controllate o in una relazione di mero fatto, laddove le stesse partecipino a gare distinte, né è pensabile che codesta S.A. potesse introdurre nella *lex specialis* divieti di partecipazione a determinati lotti operanti nei confronti dei Gruppi di imprese, atteso che il rapporto di gruppo non fa venire meno l'autonomia delle singole Imprese che conservano distinta personalità giuridica.

Tornando pertanto al quesito posto, -si conferma che due imprese in situazione di controllo/collegamento di cui all'art. 2359 c.c. possano presentare offerta, l'una al gruppo dei Lotti 1 e 2 e l'altra al gruppo dei Lotti 3, 4, 5, 6 e 7 anche qualora, in ragione delle condotte concretamente poste in essere, versino in una situazione di unicità di centro decisionale, dato che l'eventuale conoscenza reciproca delle offerte non è suscettibile di alterare la leale competizione nelle distinte procedure cui partecipano.

Per le stesse motivazioni è consentita, avuto riguardo al primo degli esempi avanzati, la partecipazione di "A" in RTI con "C" sul lotto 1 e di "B" in RTI con "D" sul lotto 5.

Rispetto, infine, al secondo esempio posto, pur non venendo direttamente in rilievo la causa escludente di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) D.lgs. n. 50/2016 – l'asserita riconducibilità delle offerte al medesimo centro decisionale opererebbe anche qui tra Imprese che concorrono in Lotti diversi -, possono, tuttavia, concretizzarsi condotte comunque idonee a pregiudicare il principio di

## Classificazione documento: Consip Public

segretezza delle offerte con effetti negativi sulla regolarità della competizione. Si precisa quindi che la partecipazione al lotto 5 in RTI delle Imprese “B” e “D” non si pone in contrasto con la presenza, in competizione tra loro, su lotto 1 delle Imprese “A” (controllante/ata ovvero collegata con “B”) e “C” (controllante/ata ovvero collegata con “D”) solo nella misura in cui queste dimostrino di aver adottato, nei confronti della rispettiva società del gruppo, soluzioni organizzative a garanzia della non conoscibilità di quella che potrebbe essere, in ipotesi, l’offerta del *competitor* sul lotto che entrambe ambiscono ad aggiudicarsi.

### 283) Domanda

Capitolato tecnico: paragrafo 2.2 Contesto applicativo e tecnologico della Pubblica Amministrazione Centrale (PAC) - I Tranche chiarimenti - chiarimento 157 - II Tranche chiarimenti - chiarimenti 252 e 280 Il Capitolato tecnico a pag. 9 nell’ambito del paragrafo 2.2 includeva gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale nel contesto della PAC riportando che “Particolare attenzione andrà rivolta anche agli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, in quanto erogatori di un gran numero di servizi essenziali a tutta la popolazione nazionale”.

A seguire la risposta al chiarimento 157 spostava gli “Enti nazionali di previdenza ed assistenza” nell’ambito “Sanità ed altri enti” ma appariva, in ragione della premessa “progetti per sedi territoriali”, che tale spostamento fosse limitato a progetti in tale contesto.

La risposta al chiarimento 252, messa a disposizione dei partecipanti il 9 ottobre 2017, nel descrivere il contesto “Sanità ed altri Enti” lo dichiara «corrispondente alle aree tematiche e sistemi informativi dell’ultimo gruppo Istat “Enti Nazionali di previdenza e Assistenza” ...» ma non dichiara superato quanto contenuto nel Capitolato tecnico.

Infine anche la risposta al chiarimento 280 lascia, ad avviso della scrivente società, spazio ad interpretazioni quando afferma che «i progetti applicativi relativi a tutti gli enti previdenziali possono essere presentato nell’ambito “Sanità ed Altri Enti”».

Per evitare qualsiasi interpretazione dei concorrenti con possibili divergenze tra le offerte presentate, si chiede di chiarire se per la redazione dell’offerta tecnica occorra considerare gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale nel contesto “Sanità ed altri Enti”.

### Risposta

Si conferma che per la redazione dell’offerta tecnica occorre considerare gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale nel contesto “Sanità ed altri Enti”.

Le descrizioni del contesto sono introduttive e delineano degli scenari generali semplificati. Per l’offerta tecnica occorre fare riferimento a quanto specificatamente indicato. Si vedano le risposte ai quesiti nr. 157 della I tranche di chiarimenti e nr. 280 della seconda tranche di chiarimenti.

### 284) Domanda

Sul portale MEPA nella sezione “Documento di Partecipazione ed eventuali allegati” non compare il campo per inserire la cauzione provvisoria ma solo quello dove allegare l’ “Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione “ si chiede pertanto di indicare in quale sezione dovrà essere inserita. E’ corretto inserirla nel campo “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva “? Si chiede inoltre di confermare che la sezione “comprova imposta di bollo” sarà visualizzabile nel passo della procedura: “Offerta per lotto n....”.

### Risposta

La sezione per presentare la cauzione sarà presente successivamente nel passo “offerta per lotto n”.

Si conferma che la sezione “comprova imposta di bollo” sarà visualizzabile nel passo della procedura: “Offerta per lotto n....”.

### 285) Domanda

Con riferimento a quanto indicato a pag. 29 del CDO per l’assolvimento di pagamento del Bollo tramite F23, si segnala che il Campo 12 dell’F23, sia pur compilato con la descrizione completa come da indicazioni del CDO, nella copia rilasciata dall’ente poste come ricevuta di pagamento, riporta una descrizione troncata da cui non si evince ne la gara ne il lotto a cui si sta partecipando. Si chiede

## Classificazione documento: Consip Public

di chiarire se tale documento assolve ugualmente quanto richiesto dal CDO, fermo restando che tutti gli altri campi dell'F23 sono coerenti a quando richiesto dal CDO.

### Risposta

Fermo restando che la problematica sollevata non appare essere comune ad altre imprese che su altre procedure sono riuscite a dimostrare con la predetta ricevuta di pagamento il versamento dell'imposta di legge, se potesse essere di aiuto nella compilazione del bollettino si ammette che la causale rechi solo l'ID della procedura e il CIG del lotto per il quale si presenta offerta.

### 286) Domanda

Buongiorno non consentendo il sito dell'Agenzia delle Entrate ne quello di altri istituti bancari, a cui ci siamo rivolti per il pagamento degli F23, la possibilità di inserire la descrizione del pagamento "Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di 7 Accordi Quadro per l'affidamento dei servizi applicativi per le Pubbliche Amministrazioni ID 1881 – Lotto X" come richiesto nel CdO, si chiede se si possa accompagnare l'F23 da un autocertificazione attestante l'identificativo di gara e lotto o diversamente come si debba procedere.

### Risposta

Si veda risposta al quesito n. 285.

### 287) Domanda

Con riferimento alla risposta al quesito nr. 220 relativa alla II^ tranche di quesiti del 10/10/2017, al fine di presentare comprova dei requisiti richiesti dal Bando di gara in oggetto tramite la presentazione di dichiarazione resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), si chiede di fornire ai concorrenti un fac-simile di "Dichiarazione relativa al possesso del Fatturato Specifico" ai sensi e per gli effetti dell'art 47 DPR 445/2000. Nel caso in cui non fosse possibile fornire quanto richiesto, si chiede di confermare la congruità del testo riportato di seguito in esempio, che sarà adottato per ciascun lotto di partecipazione.

#### ESEMPIO DI DICHIARAZIONE

=====

#### DICHIARA

che, a seguito di verifica effettuata dal collegio sindacale, il fatturato specifico, indicato dal xxxx della società/impresa xxxx. in sede di offerta, corrisponde a verità.

in particolare:

con riferimento a quanto richiesto al punto iii.1.2) capacità economica e finanziaria, del bando di gara lotto x lettera x) di cui in oggetto, l'impresa ha realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando un fatturato specifico annuo medio, ovvero:

Anno	Fatturato specifico
xxxx	Euro 9999,99
xxxx	Euro 9999,99
<b>Fatturato specifico medio annuo</b>	<b>Euro 9999,99</b>

### Risposta

Non si conferma la congruità del testo riportato, piuttosto si ritiene che la dichiarazione del collegio sindacale, del revisore contabile o della società di revisione debba essere resa ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

### 288) Domanda

## Classificazione documento: Consip Public

Buongiorno, si chiede di chiarire se per la procedura in oggetto sia consentito caricare sul portale i documenti amministrativi a firma digitale del Legale rappresentante e i documenti tecnico-economici a firma digitale di un Procuratore Speciale, purché anch'egli registrato a sistema.

### **Risposta**

Si conferma. Si precisa che il Procuratore Speciale deve essere registrato al Sistema, inserito tra i soggetti che possono compilare l'offerta nella pagina "gestione utenti" e individuato come soggetto firmatario del documento previsto attraverso la funzione "gestione firmatari".

### **289) Domanda**

Nel caso di partecipazione di un RTI costituendo, composto a titolo esemplificativo dall'Azienda X (mandante) e dall'Azienda Y (mandataria), dove l'Azienda X è nella fattispecie un Consorzio Stabile (di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) che indica l'Impresa consorziata A come Azienda esecutrice, si richiede se il seguente approccio nella compilazione del "Documento di partecipazione alla gara" è corretto: L'Azienda X compilerà il punto 7 indicando di partecipare alla procedura nella forma di Consorzio stabile, specificando le Imprese che compongono il Consorzio e precisando di concorrere con l'Impresa consorziata A. L'Azienda X compilerà il punto 8 indicando di partecipare alla gara con l'Azienda mandataria Y. L'Azienda A, non compilerà i punti 7 e 8. Nell'eventualità in cui questo approccio non fosse corretto si chiede di indicare in quale maniera l'Azienda A possa evidenziare la sua partecipazione alla gara nella forma di Impresa consorziata indicata quale impresa esecutrice all'interno di un Consorzio stabile che partecipa in RTI.

### **Risposta**

Tanto l'Azienda X (Consorzio stabile) tanto l'Impresa consorziata A potranno limitarsi a compilare il solo punto 8 personalizzandolo come indicato nella risposta al quesito n. 216 della seconda tranche di chiarimenti cui si rinvia.

### **290) Domanda**

Nel caso di partecipazione di un RTI costituendo, composto a titolo esemplificativo dall'Azienda X (mandante) e dall'Azienda Y (mandataria), dove l'Azienda X è nella fattispecie un Consorzio Stabile (di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016) che indica le Imprese consorziate A e B come Aziende esecutrici, e nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato dall'Azienda X è relativo all'esercizio 2015 l'ultimo bilancio approvato dall'Azienda Y è relativo all'esercizio 2016 l'ultimo bilancio approvato dall'Azienda A è relativo all'esercizio 2015 l'ultimo bilancio approvato dall'Azienda B è relativo all'esercizio 2016 relativamente alla compilazione del punto 2b) della Parte IV sez. B del DGUE, considerato che l'Azienda Y (mandataria) e l'Azienda B (consorziata) indicano nel proprio DGUE il fatturato annuo medio relativo agli esercizi 2015-2016, si chiede se: il Consorzio stabile X e l'Azienda consorziata A debbano indicare, nei propri DGUE, il solo fatturato relativo all'esercizio 2015 o possano indicare il fatturato annuo medio relativo agli esercizi 2014-2015 il Consorzio stabile X debba specificare, oltre al proprio fatturato annuo medio (relativo all'anno 2015 o al biennio 2014-2015), anche quello delle consorziate A e B indicate come Aziende esecutrici, specificando gli anni di pertinenza (anno 2015 o biennio 2014-2015 per l'Azienda A, biennio 2015-2016 per l'Azienda B).

### **Risposta**

Fermo restando che il requisito di fatturato dev'essere posseduto dal RTI nel suo complesso e che la mandataria deve possedere il predetto requisito in misura maggioritaria, si precisa che, rispetto all'esempio posto, il Consorzio stabile X e l'Azienda consorziata A dovranno indicare nel proprio DGUE (Parte IV, sez. B, punto 2b) il fatturato annuo medio relativo agli esercizi 2014-2015, e non quindi quello del solo esercizio 2015.

Si precisa altresì, quanto alle modalità operative di compilazione, che laddove le consorziate esecutrici A e B abbiano correttamente riportato nei rispettivi DGUE il proprio fatturato specifico annuo medio (l'Azienda A per gli esercizi 2014-2015; l'Azienda B per gli esercizi 2015-2016), il Consorzio Stabile X potrà limitarsi nel DGUE a riportare unicamente il fatturato annuo medio maturato in proprio (esercizi 2014 e 2015).

## Classificazione documento: Consip Public

### 291) Domanda

Con riferimento al DGUE si chiede se sia richiesta la compilazione della Parte IV: Criteri di selezione lettera “D: SISTEMI di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (Articolo 87 del Codice)”.

#### Risposta

Non è richiesta la compilazione della lettera D e si rinvia alle risposte ai quesiti nn. 102 e 136 della prima tranche di chiarimenti.

### 292) Domanda

Considerato che l’indicazione del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta è infatti richiesta nell’ultima sezione della parte II Lettera A “Informazioni sull'operatore economico”, si chiede di confermare che nella sezione “Informazioni sulla procedura di appalto”, pagina prima del DGUE, alle voci “Titolo o breve descrizione dell'appalto” e “CIG”, sia corretto riportare l’indicazione di tutti e sette i lotti e di tutti i relativi CIG in cui è suddivisa la presente procedura.

#### Risposta

Non si conferma.

Nella parte I relativa alle “INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO” codesta S.A. ha già valorizzato, nel riquadro “Titolo o breve descrizione dell'appalto”, la denominazione della procedura pur non riportando i CIG, rinvenibili tanto nel Bando tanto nel Capitolato d’Oneri.

Il concorrente potrà pertanto limitarsi a indicare nel proprio DGUE i soli lotti ai quali partecipa (e i relativi CIG) nella Parte II, sez. A, ultimo riquadro.

### 293) Domanda

A pagina 17) del documento Capitolato d’Oneri di legge che “nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere tutte le dichiarazioni ivi indicate e relative alle fattispecie di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. I) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rispetto a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, (...), senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. L’indicazione dei nominativi dei soggetti dell’art. 80, comma 3, sarà chiesta con le modalità, successivamente descritte, al concorrente collocato al primo posto nella graduatoria provvisoria di merito di ogni Lotto”. Si chiede, quindi, se sia corretto che “nella Parte II: Informazioni sull'operatore economico B: informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto”, sia sufficiente indicare il solo nominativo del soggetto che interviene nella procedura, firmando i documenti di gara.

#### Risposta

Si conferma quanto richiesto.

### 294) Domanda

Si chiede di confermare che i nominativi di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 non debbano essere indicati in nessuna delle sezioni del DGUE, ma che saranno chiesti al concorrente collocato al primo posto nella graduatoria provvisoria di merito di ogni Lotto, considerato quanto si legge a pagina 17) del documento Capitolato d’Oneri: “nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere tutte le dichiarazioni ivi indicate e relative alle fattispecie di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. I) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rispetto a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, (...), senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. L’indicazione dei nominativi dei soggetti dell’art. 80, comma 3, sarà chiesta con le modalità, successivamente descritte, al concorrente collocato al primo posto nella graduatoria provvisoria di merito di ogni Lotto”.

#### Risposta

Si conferma, precisandosi che per “concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria di merito di ogni Lotto” devono intendersi gli aggiudicatari provvisori di ciascun lotto dell’Accordo Quadro. Si rinvia, altresì, alla risposta al quesito n. 101 della prima tranche di chiarimenti.

### 295) Domanda

## Classificazione documento: Consip Public

Con riferimento al paragrafo 2.1 del CDO, inerente i requisiti minimi dei servizi oggetto della gara, si chiede di chiarire quali sono i criteri per valutare se una proposta tecnica raggiunge o meno i requisiti minimi.

### Risposta

Non vi sono criteri specifici per valutare la corrispondenza dei servizi offerti ai requisiti minimi previsti al Capitolato tecnico e sue appendici, in quanto proprio perché minimi essi dovranno essere obbligatoriamente - a pena di esclusione - assicurati dagli operatori economici sia in fase di offerta che in fase di esecuzione degli Appalti specifici.

### 296) Domanda

I chiarimenti n. 15, 37, 67 e 90 (I tranches) e 256 (II Tranche) hanno confermato che due aziende – che siano nella situazione di cui all'art. 80, comma 5, lettera m) del decreto legislativo n. 50 del 2016 (ossia riconducibilità ad un unico centro decisionale) – possono partecipare la prima al gruppo dei Lotti 1 e 2 e la seconda al gruppo dei Lotti 3, 4, 5, 6 e 7.

Ciò premesso, si chiede di confermare che quanto sopra rappresentato sia possibile solo nel caso in cui per ciascuno dei due gruppi di lotti non venga formato un RTI comprendente soggetti riconducibili allo stesso centro decisionale di aziende che nell'altro gruppo di lotti partecipino con offerte distinte e concorrenti. Ciò, in modo da rispettare il divieto di presentazioni di offerte distinte e concorrenti nella medesima procedura da parte di aziende riconducibili ad un medesimo centro decisionale, di cui all'art. 80, comma 5, lettera m) citato.

Esempio:

- l'azienda A e l'azienda B sono riconducibili ad un unico centro decisionale;
- l'azienda C e l'azienda D sono riconducibili ad un unico centro decisionale, diverso dal precedente;
- l'azienda A partecipa al Lotto 1 e l'azienda B partecipa al Lotto 5.

È consentito che: A sia in RTI con C e B sia in RTI con D

Non è consentito che: A e C partecipino separatamente al Lotto 1 presentando offerte distinte e tra loro concorrenti e, contestualmente, B e D partecipino congiuntamente in RTI al Lotto 5".

### Risposta

Si veda risposta al quesito n. 282.

### 297) Domanda

Si chiede di confermare che un'azienda che partecipi alla gara in oggetto in uno dei due gruppi di Lotti (Lotto 1 e/o Lotto 2 oppure Lotto 3 e/o Lotto 4 e/o Lotto 5 e/o Lotto 6 e/o Lotto 7):

- Non possa avvalersi - per i requisiti di partecipazione - di un'azienda che partecipi alla gara nell'altro gruppo di Lotti. Ad esempio, l'azienda A che partecipa al Lotto 4 non può avvalersi dell'azienda B che partecipa al Lotto 1.
- Non possa avvalersi - per i requisiti di partecipazione - di un'azienda riconducibile allo stesso centro decisionale di un'azienda che partecipi alla gara all'altro gruppo di Lotti. Ad esempio, l'azienda A che partecipa al Lotto 4 non può avvalersi dell'azienda C che è controllata dall'azienda B che partecipa al Lotto 1.

### Risposta

Non si conferma.

Quanto al primo degli esempi posti si precisa, tuttavia, che l'Azienda B, in ragione della regola di gara che impone la partecipazione disgiunta ai c.d. Lotti Contratti grandi (lotti 1, 2) ovvero ai c.d. Lotti Contratti medio-piccoli (Lotti 3, 4, 5, 6 e 7), precludendo pertanto ad essa di risultare affidataria di prestazioni presenti in entrambi i sotto gruppi di lotti, non potrà assumere il ruolo di subappaltatrice nel lotto 4, limitandosi, di contro, a prestare i requisiti, i mezzi e le risorse che sarà onere dell'Azienda A utilizzare per l'esecuzione del contratto d'appalto.

### 298) Domanda

Classificazione documento: Consip Public

La risposta fornita da Consip al terzo quesito di cui al n.220 pubblicato nella II tranche di chiarimenti, in quanto (probabilmente) riferita ad un quesito poco chiaro, aprirebbe la possibilità ad una diversa interpretazione sulla modalità di spendita del fatturato specifico, di cui ai punti III.1.2 lettere a), b) e c), del bando di gara.

Al solo scopo, quindi, di fare massima chiarezza sulla modalità di spendita del fatturato specifico e sulla modalità con cui deve essere resa la dichiarazione contenuta nel DGUE, si richiede di confermare che la risposta al quesito succitato, debba interpretarsi, come segue:

- 1) Nel caso di partecipazione in ATI e nel caso di partecipazione a più lotti **è sufficiente**, per ciascuna azienda raggruppanda, **dichiarare**, nel DGUE, in relazione agli esercizi 2015-2016, **un unico importo di fatturato specifico medio annuo** per i servizi di cui al punto III.1.2 lettere a), b) e c) del bando di gara - *fermo restando che la somma dei fatturati dichiarati da ciascuna impresa raggruppanda sia pari almeno alla somma dei fatturati minimi richiesti per la partecipazione ai lotti per i quali si intende partecipare e che la mandataria possieda i requisiti in misura maggioritaria in senso relativo.* Di conseguenza **non è necessario**, nel caso di partecipazione a più lotti, **dover ripartire e dichiarare un importo di fatturato specifico medio annuo per ogni lotto per il quale si presenta offerta.**

Ad esempio, per la partecipazione in ATI delle imprese **A e B** ai lotti **da 3 a 7**, *ferme le condizioni di cui sopra*, **sarà sufficiente dichiarare nella sezione del DGUE** (sotto riportata) **un fatturato complessivo medio annuo almeno pari (o superiore) ad Euro 8.400.000,00** iva esclusa ( dove 8.400.000,00 è pari alla somma degli importi di fatturato minimi richiesti per la partecipazione ai lotti da 3 a 7)

**Impresa A - Mandataria**

<p><del>fatturato</del> annuo ("specifico") dell'operatore economico <del>nel settore di attività oggetto dell'appalto</del> e specificate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:</p> <p><b>e/o,</b></p> <p>2b) Il <b>fatturato annuo medio</b> dell'operatore economico <b>nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara</b> è il seguente</p> <p>(29):</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta          esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta          esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta</p> <p><b>PER I LOTTI 3, 4, 5, 6 e 7</b></p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio):</p> <p><b>Esercizi 2015 - 2016</b></p> <p>valuta <b>Euro 7.000.000,00</b> – (settemilioni/00) – IVA esclusa</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
---	--

**Impresa B -Mandante**

<p><del>fatturato</del> annuo ("specifico") dell'operatore economico <del>nel settore di attività oggetto dell'appalto</del> e specificate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:</p> <p><b>e/o,</b></p> <p>2b) Il <b>fatturato annuo medio</b> dell'operatore economico nel</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta          esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta          esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta</p> <p><b>PER I LOTTI 3, 4, 5, 6 e 7</b></p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio):</p> <p><b>Esercizi 2015 - 2016</b></p>
---	--

Classificazione documento: Consip Public

<b>settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente</b> (29): Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	valuta Euro <b>3.000.000,00</b> – (tremilioni/00) – IVA esclusa  (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
---	--

- 2) Che l' **importo di fatturato specifico medio annuo** (come sopra indicato e dichiarato da ciascuna impresa raggruppanda) **può essere composto indifferentemente da:**
- Fatturato derivante da un contratto e/o progetto e/o commessa e/o referenza , (che potrà essere comprovato mediante un' attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal cliente finale e/o mediante copia conforme di una o più fatture e del relativo contratto)
  - Fatturato derivante da più contratti e/o progetti e/o commesse e/o referenza (che sarà comprovato con più attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai clienti– tante quante sono i contratti e/o referenze e/o progetti e/o commesse che concorrono al fatturato dichiarato e/o mediante copia conforme delle fatture e dei relativi contratti)
  - Che ai fini della presente gara, per il raggiungimento del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2 lettere a), b), e c) del bando di gara, **vale il cumulo del fatturato specifico realizzato** nel periodo richiesto, indipendentemente dal numero di contratti e/o referenze e/o progetti e/o commesse a cui tale fatturato fa riferimento, **fermo restando che nel cumulo non sia ripetuto più di una volta, il fatturato dei contratti e/o referenze e/o progetti e/o commesse, che concorrono al cumulo medesimo.**
- 3) Che nel caso di comprova fornita mediante attestazione di un revisore contabile – ad esempio Presidente del Collegio Sindacale - sia sufficiente far certificare , l'importo di fatturato specifico, così come dichiarato nel DGUE, senza la specifica delle referenze che concorrono a detto fatturato.
- 4) Che il possesso del requisito in misura maggioritaria in senso relativo in capo alla mandataria , **in caso di partecipazione a più lotti**) debba riferirsi **esclusivamente** all'importo di fatturato specifico complessivo dato dalla somma dei fatturati minimi richiesti per ciascun lotto per il quale si presenta offerta.
- 5) Con riferimento ai Lotti da 3 a 7 , la mandataria, ai sensi dell'art. 275 del D.P.R. 207/2010 e delle previsioni di cui al Capitolato d'onori, deve possedere (e comprovare) il requisito di fatturato specifico di cui al punto III.1.2 lettera c) del bando di gara, in misura maggioritaria in senso relativo. Ad es. in un RTI composto da 2 imprese, la mandataria dovrà possedere il requisito richiesto in misura pari almeno al 51% del requisito richiamato, per contro, in un RTI composto da 3 imprese, la mandataria dovrà possedere il requisito richiesto in misura pari almeno al 33,4%, e ancora, in un RTI composto da quattro imprese, la mandataria dovrà possedere il requisito in misura pari almeno al 25,1%; etc..
- Si richiede di confermare** che In tutte le ipotesi sopra prospettate, le dette percentuali vanno quindi rapportate al valore del fatturato richiesto dal bando senza nessun riguardo al valore di fatturato posseduto e dichiarato dalle imprese concorrenti e , conseguentemente, le mandanti non dovranno necessariamente possedere un fatturato inferiore rispetto a quello dichiarato dalla capogruppo ma potranno possedere un fatturato anche superiore rispetto a quello dichiarato dalla capogruppo stessa, a condizione –che la capogruppo possieda almeno il requisito in misura maggioritaria in senso relativo come da esempi sopra riportati.

#### Risposta

Con riguardo al primo quesito si conferma la correttezza dell'esempio proposto, assumendo – aspetto questo verosimilmente sotteso ma non chiaramente evincibile – che l'Impresa A e l'Impresa B mantengano lo stesso ruolo in tutti i lotti da 3 a 7 (Impresa A mandataria; Impresa B mandante).

Con riguardo al secondo quesito e ritendendo che l'istante abbia utilizzato sostanzialmente come sinonimi i termini "contratto e/o progetto e/o commessa e/o referenza" (laddove, invece, nella risposta al terzo quesito di cui al n.220 pubblicato nella II tranche di



## Classificazione documento: Consip Public

chiarimenti, questa stazione appaltante per "progetto" ha inteso riferirsi ad una prestazione autonoma e separata ricadente in un contratto di contenuto più ampio, che include essa ed altri progetti anch'essi autonomi e separati): 2 a) si conferma; 2 b) si conferma; 2 c) si conferma.

Con riguardo al terzo quesito si conferma l'interpretazione proposta.

Con riguardo al quarto quesito si rinvia alla risposta al requisito n. 40 della prima tranche di chiarimenti.

Con riguardo al quinto quesito si conferma l'interpretazione proposta se con il termine "valore di fatturato posseduto e dichiarato dalle imprese concorrenti" si intende il fatturato posseduto in termini assoluti e non già quello speso per la partecipazione ai lotti cd. Contratti medio-piccoli da parte delle mandanti, quest'ultimo, infatti, dovrà essere necessariamente inferiore a quello della mandataria.

### 299) Domanda

*RIFERIMENTO: Capitolato d'Oneri e Il Avviso di proroga § 9.1, pag.48*

Capitolato d'Oneri, al punto 9.1 "Nomina commissione e sedute", a pag. 48 si legge che: "Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica". Nel "I° e nel II° Avviso di proroga dei termini del Bando di gara" si legge che: "la prima seduta della commissione di gara (di cui al punto IV.2.7 del Bando di gara) è fissata per le ore 15:00 del 7 novembre 2017, presso la sede di Consip S.p.A, Via Isonzo 19 E, 00198 - Roma". Si chiede di chiarire con quale modalità la Commissione intenda procedere alla prima seduta pubblica.

#### Risposta

La gara è smaterializzata e pertanto i concorrenti partecipano collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

### 300) Domanda

Si chiede di confermare che è consentito ricorrere all'istituto dell'avvalimento per la certificazione di qualità ISO 9001, da parte di una società controllante verso una controllata per consentire la partecipazione della controllata a uno o più lotti 3-7;

#### Risposta

Si conferma e con riguardo alla possibilità che la controllante partecipi, a sua volta, alla procedura limitatamente ai lotti Contratti grandi (lotti 1 e/o 2), si rinvia alla risposta al quesito n. 29 della prima tranche.

### 301) Domanda

Si chiede di confermare che una società controllante, che presti il requisito della certificazione di qualità ISO 9001 - settore EA33 - alla controllata per la partecipazione a uno o più lotti 3-7, non se ne privi essa stessa, continuando a mantenerlo per la partecipazione ai lotti 1 e/o 2, condividendolo in virtù dell'appartenenza al medesimo gruppo le stesse metodologie, asset e processi che ne attestano la qualità dei servizi erogati;

#### Risposta

Preliminarmente si osserva che se l'Impresa controllante e l'Impresa controllata avessero adottato, all'interno della rispettiva realtà aziendale, le medesime metodologie, asset e processi sarebbero, verosimilmente, certificate entrambe ISO 9001 in quanto caratterizzate da sistemi di gestione della qualità sostanzialmente identici.

Laddove invece, come rappresentato nel quesito, ad essere certificata sia la sola controllante, e considerato che questa non potrà assumere il ruolo di subappaltatrice per le motivazioni ampiamente illustrate nella risposta al quesito n. 29 della prima tranche di chiarimenti cui si rinvia, la possibilità per la controllata di ricorrere all'avvalimento, non potendo questo mai risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto (come confermato, peraltro, anche dal tenore dell'art. 89, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016), passa per la necessaria dimostrazione che le attività da questa prese in carico, tra quelle oggetto della certificazione ISO richiesta, si avvarranno, sotto il profilo della gestione della qualità, delle metodologie, asset e processi già in essere presso la Controllante, e di

## Classificazione documento: Consip Public

cui quest'ultima continuerà, a sua volta, a fare uso per erogare le attività di competenza nei lotti di cui al distinto sotto gruppo (lotti 1 e/o 2). Tale puntuale dimostrazione, a pena di esclusione, dovrà essere fornita per il tramite della documentazione di cui all'art 89 summenzionato, come richiamata negli atti di gara.

### **302) Domanda**

Si chiede di confermare che, in fase di esecuzione di appalti specifici, la controllata potrà eventualmente anche attingere alla controllante per le eventuali risorse necessarie all'esecuzione mediante l'istituto del distacco del personale pro-tempore, senza dover ricorrere al subappalto, peraltro esplicitamente vietato dai precedenti chiarimenti di gara;

#### **Risposta**

Nel confermare nuovamente che il ricorso all'istituto dell'avvalimento è limitato, come chiaramente evincibile dall'art. 89 D.lgs. n. 50/2016, ai soli requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) necessari per partecipare (cfr. anche risposta al quesito n. 27 della prima tranches di chiarimenti), si precisa, più in generale, che il capitolato tecnico di gara rimette all'esecutore la scelta della tipologia contrattuale più opportuna per legare a sé le risorse che impiegherà nell'erogazione delle prestazioni affidate nel rispetto, ovviamente, della vigente normativa giuslavoristica.

### **303) Domanda**

Si chiede di confermare il seguente caso di specie: La società B, partecipa e risulta aggiudicataria di uno o più lotti 3-7. La società B per partecipare si è avvalsa della certificazione ISO 9001 settore EA 33 della Società A. La Società C, che controlla entrambe le società A e B, ha a sua volta partecipato per i lotti 1 e 2, essendo risultata aggiudicataria dell'AQ per i lotti 1 e/o 2. Si chiede di confermare che la Società C possa essere subappaltatrice nei limiti di legge della società B per i lotti 3-7.

#### **Risposta**

Non si conferma.

Rispetto all'esempio proposto, la Società A potrà essere subappaltatrice nei limiti di legge della Società B per i lotti 3-7.

### **304) Domanda**

Si chiede di confermare che una società che partecipi all'interno di un RTI costituendo a uno o più lotti 3-7 possa prestare, in avvalimento "interno", il requisito della certificazione di qualità ISO 9001 - settore EA33 – ad un'altra società facente parte del medesimo RTI costituendo e per questo non se ne privi essa stessa, continuando a mantenere tale certificazione di qualità anche in fase di esecuzione dei singoli appalti specifici, in virtù dell'appartenenza al medesimo RTI e potendo contare sulle metodologie, asset, processi e organizzazione che attestano la qualità dei servizi erogati a livello di RTI nel suo complesso.

#### **Risposta**

Preliminarmente si rammenta che il requisito di capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3 lett. a) del Bando deve essere posseduto, in caso di partecipazione in RTI, dalle sole Imprese costituenti il RTI che svolgeranno le attività oggetto della certificazione. Non si richiede, cioè, che tutte le Imprese riunite siano certificate ISO 9001. In ogni caso, rispetto al quesito posto, si guardi la risposta al quesito 301 che precede.

### **305) Domanda**

*Rif. APPENDICE 1 SCHEDA BEST PRACTICES RIUSABILI – "Concorrente"- Chiarimento n. 33*

Nel summenzionato chiarimento si specifica che: "Alla voce concorrente l'operatore economico indicherà, in caso di partecipazione in forma aggregata, tutti i soggetti di cui lo stesso si compone".

Si chiede di confermare che la formulazione faccia riferimento a tutti i soggetti che partecipano in forma aggregata alla presente procedura di gara e non ai soggetti che hanno eseguito il progetto descritto nella scheda best practices riusabili.

#### **Risposta**

## Classificazione documento: Consip Public

Con la locuzione “concorrente” ci si riferisce all’operatore economico (singolo/raggruppato/consorziato) che partecipa alla procedura e che propone in valutazione una propria best practices.

In caso di partecipazione in forma aggregata le singole imprese che lo compongono possono offrire le proprie miglior esperienze. E quindi se necessario dovrà essere precisato che la best practice è di una sola azienda componente il raggruppamento.

A tal fine si rinvia alla risposta al quesito n. 200 della prima tranche di chiarimenti.

### **306) Domanda**

*Rif. Chiarimento n. 50*

Nel summenzionato chiarimento viene indicato di “tenere in considerazione le caratteristiche dell’Accordo Quadro, ivi inclusi i vincoli temporali”: si chiede di specificare cosa si intenda per “vincoli temporali”.

#### **Risposta**

Si rinvia al Capitolato Tecnico capitolo 3 “Definizione della fornitura”, paragrafo 3.1. “Durata”.

### **307) Domanda**

*Rif. Capitolato tecnico: paragrafo 2.2 Contesto applicativo e tecnologico della Pubblica Amministrazione Centrale (PAC) Chiarimenti 157, 252 e 280*

Il Capitolato tecnico a pag. 9 nell’ambito del paragrafo 2.2 includeva gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale nel contesto della PAC riportando che “Particolare attenzione andrà rivolta anche agli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, in quanto erogatori di un gran numero di servizi essenziali a tutta la popolazione nazionale”.

A seguire i chiarimenti 157, 252 e 280 collocavano gli “Enti nazionali di previdenza ed assistenza” nell’ambito “Sanità ed altri enti” senza però dichiarare superato quanto contenuto nel Capitolato tecnico.

Si chiede di confermare che per la redazione dell’offerta tecnica occorre considerare gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale nel contesto “Sanità ed altri Enti”.

#### **Risposta**

Vedi risposta alla domanda nr. 283.

### **308) Domanda**

Si chiede chiarimento su "CONCORRENTE" nella scheda best practices riusabili. La risposta al quesito n. 33 indica di inserire "tutti i partecipanti di cui il RTI è composto. Non è però chiaro se il riferimento è all'RTI che ha prodotto il risultato della best practices (ad esempio su un contratto chiuso hanno lavorato A, B e C), oppure se il RTI che sta concorrendo all'AQ (ad esempio A, D ed F).

#### **Risposta**

Vedi risposta al quesito nr. 305.

### **309) Domanda**

*RIF. CAPITOLATO D’ONERI*

In riferimento ai criteri di valutazione 1 e 2 per i Lotti 3,4,5 e 7 e ai criteri 1, 2 e 3 per il Lotto 6, si richiede di confermare se è corretta l’interpretazione che “il relativo grado di flessibilità per rispondere all’eterogeneità dimensionale, tematica e tecnologica degli Enti” sia riferito a quanto descritto nella “proposta, a livello di Program Management, di Accordo Quadro”. In caso contrario, si chiede cortesemente di indicare a quale oggetto o caratteristica va riferito il “grado di flessibilità”.

#### **Risposta**

Il concorrente potrà presentare una proposta, a livello di Program Management di Accordo Quadro, che dimostri la propria capacità di copertura dei futuri AS nell’ambito del gruppo di enti specificato. Nel dettaglio di tale proposta, a livello di Program Management di Accordo Quadro, il concorrente potrà illustrare la propria capacità di copertura tematica, funzionale e tecnologica ed il grado di

## Classificazione documento: Consip Public

adattabilità rispetto alle diversità degli enti rientranti nel gruppo indicato in termini di dimensione, di processi amministrativi tematici specifici ed anche le possibili diverse architetture tecnologiche presenti o da realizzare.

Si veda anche risposta nr. 50.

### **310) Domanda**

*RIF. CAPITOLATO D'ONERI*

In riferimento ai criteri di valutazione 1 e 2 per i Lotti 3,4,5 e 7 e ai criteri 1, 2 e 3 per il Lotto 6, si richiede di confermare se è corretta l'interpretazione che gli elementi di valutazione per l'assegnazione dei punteggi sono, oltre ai "2 progetti di sviluppo od evoluzione applicativa", "la copertura tematica, funzionale e tecnologica". In caso contrario, si chiede cortesemente di elencare gli altri elementi di valutazione.

### **Risposta**

I criteri di valutazione sono unicamente quelli indicati nel Capitolato d'oneri par. 8.2 per ciascun criterio.

Nel criterio indicato sono previsti 2 sottocriteri specifici con separata attribuzione di punteggio.

### **311) Domanda**

*RIF. CAPITOLATO D'ONERI E BANDO GURI*

In riferimento all'apertura delle Buste (Amministrativa\Tecnica\Economica), si chiede di confermare se tutte le suddette procedure di apertura devono essere seguite attraverso il SISTEMA MEPA.

### **Risposta**

Si conferma. i concorrenti si devono collegare alla piattaforma telematica di negoziazione di Consip S.p.A.

### **312) Domanda**

In riferimento al requisito di cui al punto del Bando "III.1.2) Capacità economica e finanziaria – Per i lotti 1 e 2 – lett. a) e lett. b)", si chiede di precisare se per "gli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando...", bisogna prendere in considerazione i bilanci approvati e depositati alla data di pubblicazione del bando oppure approvati ma depositati solo successivamente alla pubblicazione del bando.

### **Risposta**

Ai fini della partecipazione è sufficiente l'approvazione atteso che gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2448 cod.civ.).

### **313) Domanda**

Si chiede di confermare che la data di pubblicazione del bando da considerare ai fini dell'identificazione del periodo di riferimento dei requisiti di cui al punto del Bando III.2.1) è 07/08/2017.

### **Risposta**

Si conferma.

### **314) Domanda**

Con riferimento alla documentazione richiesta in capo all'aggiudicatario "adempimenti per la stipula" nel termine di 5 gg. solari dalla richiesta di Consip di cui al par.10 del Capitolato d'Oneri si chiede di voler confermare quanto segue:

a) il Legale Rappresentante della Società potrà compilare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000 riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza (così come anche previsto dalla Prefettura di Milano)?

## Classificazione documento: Consip Public

b) è ritenuta idonea la produzione delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti indicati all'art. 85 D.Lgs 159/2011 relativamente ai propri familiari conviventi come da facsimile presente sul sito della Prefettura non contenente il riferimento della gara e della Stazione Appaltante e rilasciate in data antecedente alla richiesta di Consip S.p.A.?

L'esigenza nasce dalla numerosità dei soggetti interessati in caso di Società di grandi dimensioni.

### **Risposta**

a) si conferma;

b) fermo restando che per le anzidette dichiarazioni è stato fornito un fac-simile ad hoc (Allegato 9), si conferma purché i familiari conviventi siano quelli relativi ai soggetti di cui all'art. 85, D. Lgs. n. 159/2011 rilevanti (anche temporalmente) per la procedura in questione.

### **315) Domanda**

Si chiede di confermare che l'avvalimento del requisito di cui al paragrafo III.1.3 lettera b) del Bando di gara (certificazione EN ISO 9001 relativa ai servizi di consulenza organizzativa, change management, eccetera) non comporta la perdita della disponibilità della certificazione suddetta da parte della società ausiliante la quale, quindi, resta nella potestà di poter dare esecuzione alle attività contrattuali.

### **Risposta**

Si veda risposta al quesito n. 301.

### **316) Domanda**

Con riferimento all'art. 12 comma 1 dello Schema di Contratto, per le variazioni societarie, prevedendo la legge una tempistica di comunicazione alla camera di commercio di 30 giorni, si chiede conferma del fatto che il termine dei quindici giorni utili per l'adempimento di cui all'art. 8 comma 1) lettere a), b) e c) decorra dalla scadenza dei 30 giorni previsti ai fini della comunicazione alla Camera di Commercio.

### **Risposta**

Fermo restando il termine di legge per la comunicazione alle competenti Autorità, si conferma il termine previsto nello schema di contratto.

### **317) Domanda**

Con riferimento all'art. 12 commi 1 e 2 dello Schema di Contratto, qui di seguito riportato "Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 8, comma 1, lettere a) e b) e c), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a:

a) < da eliminare in caso di Lotti contratti medio piccoli> Lotti contratti grandi: allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del lotto per cui si stipula il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

b) < da eliminare in caso di Lotti contratti grandi> Lotti contratti medio piccoli: allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del valore complessivo lotto per cui si stipula il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno"

si chiede di confermare che il valore della penale ed il parametro di calcolo riferito ai lotti grandi progetti nonché quello riferito ai lotti medio piccoli sia lo stesso indicato nell'articolo 12 o se debba considerarsi invertito, partendo dal principio comune secondo cui si debba determinare una percentuale più bassa per i lotti dal valore più alto e più alta per i lotti dal valore più basso.

### **Risposta**

Non si conferma quanto richiesto.

### **318) Domanda**

## Classificazione documento: Consip Public

Con riferimento all'art. 12 commi 1 e 2 dello Schema di Contratto, considerando che il parametro di calcolo si basa sul valore del Lotto, e quindi, su un valore ingente, si chiede se la penale prevista in caso di inadempimento sia da intendere come una penale una tantum e non come penale giornaliera.

### **Risposta**

Le penali derivanti da inadempimenti nei confronti di Consip sono giornaliere.

### **319) Domanda**

Si chiede di chiarire quale documento debba essere caricato allo step Offerta per lotto n in riferimento alla voce « Spiegazione dell'offerta art. 97 D.Lgs. 50/2016 » e se l'invio di tale documento è obbligatorio.

### **Risposta**

Per ragioni di economia procedurale per la seguente iniziativa ed in particolar e per ciascun lotto per il quale l'operatore economico presenta offerta, la Consip s.p.a. ha consentito di allegare all'offerta economica - sin dalla partecipazione - le spiegazioni dell'offerta di cui all'art. 97, d.lgs. 50/2016 (giustificativi dell'anomalia). La loro mancata allegazione non è prevista a pena di esclusione.

### **320) Domanda**

*RIF. Dichiarazione di partecipazione – punto 8*

Si chiede di "confermare che, in caso di RTI orizzontali, nell'indicazione della ripartizione delle attività/servizi tra le imprese del RTI possa essere indicato «quota parte di tutte le attività previste dal bando», ed eventualmente possa essere riportato per la sola mandataria anche le «attività di Project management».

### **Risposta**

Sono ammesse entrambe le soluzioni.

### **321) Domanda**

*RIF. Capitolato d'Oneri - §9.4 - Controllo sul possesso dei requisiti di accesso alla gara*

Si chiede di confermare che nel caso di referenze non firmate digitalmente dal Committente, si possano produrre a comprova le copie delle referenze accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 firmate digitalmente dal legale rappresentante del Concorrente.

### **Risposta**

Si conferma.

### **322) Domanda**

In riferimento ai chiarimenti n. 61 e n. 233, si chiedono ulteriori spiegazioni, osservando che non si può assolvere aritmeticamente al vincolo imposto nei documenti di gara.

### **Risposta**

Il contraente si deve impegnare a soddisfare le % di partecipazione dichiarate in sede di offerta nel corso della validità dell'AQ (in tal senso vuole intendersi col susseguirsi degli AS aggiudicati), fermo restando che l'unico controllo effettivo sarà quello operato alla fine della validità dell'AQ (vale a dire, sul valore complessivo degli AS aggiudicati – intesa come somma dei valori aggiudicati – in capo a ciascun soggetto), consentendo, pertanto, la variabilità di tali % in fase di partecipazione e di esecuzione di singoli AS aggiudicati in base alle esigenze specifiche di volta in volta espresse dalle Amministrazioni.

### **323) Domanda**

Il Tranche di chiarimenti, quesito n. 220 e CdO par. 5.4 pag. 21

## Classificazione documento: Consip Public

"Non è ammesso, cioè, replicare lo stesso fatturato più volte sui diversi Lotti. Solo per l'eventualità in cui la medesima commessa abbia originato una pluralità di progetti autonomi e separati sarà possibile imputare il fatturato da essa prodotto su più lotti, ma a condizione che si sia, poi, in grado di dimostrare, senza margine dubbio, che gli importi ascritti all'uno ovvero all'altro lotto sono anch'esse separati e distinti."

"Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: per valore decrescente."

Si chiede di chiarire se un RTI partecipante a più lotti potrà comprovare cumulativamente il possesso del requisito economico nelle forme previste (CdO, par. 9.4) con un'unica dichiarazione per importo complessivo pari alla somma dei requisiti dei singoli Lotti ai quali intende partecipare senza disaggregare il fatturato lotto per lotto anche se riferito ad un unico progetto oppure se dovrà comprovare (ad es. utilizzando le modalità indicate quali la dichiarazione del revisore contabile oppure la produzione di certificati dei clienti) il possesso del requisito di fatturato producendo tante dichiarazioni disgiunte quanti sono i lotti ai quali partecipa.

### Risposta

Fermo restando che ciascuna impresa che partecipa al RTI dovrà comprovare il possesso del/i proprio/i requisito/i, si rinvia al quesito n. 298 sia in ordine alla possibilità di dichiarare, e conseguentemente di comprovare, un unico importo quale fatturato specifico annuo medio sia in ordine alle modalità di rilascio della dichiarazione del soggetto preposto al controllo contabile..

### 324) Domanda

Nell'Appendice 1 Profili professionali è riportato che: "Le figure professionali necessarie per lo svolgimento dei servizi applicativi Dovranno aderire ai profili di seguito descritti". Stante ciò e premesso che, nell'ottica di non creare ambiguità di interpretazione, appare fondamentale la chiarezza dell'associazione tra denominazione del profilo e ruolo/competenze/esperienze/ecc. riportate nella descrizione del profilo stesso, si chiede di:

- Confermare che il profilo "Responsabile di progetto applicativo" descritto nell'appendice in questione corrisponde a quello più comunemente denominato "Responsabile di Progetto" o "Capo Progetto" (denominazione utilizzata dalla stessa Consip in altri Accordi Quadri - si veda il precedente AQ applicativo indetto nel 2013 - ove le summenzionate caratteristiche richieste in termini di ruolo/competenze/esperienze/ecc. sono pressoché identiche, se non inferiori).
- Confermare che qualora il Responsabile del Servizio AS applicativo avesse le adeguate competenze per svolgere anche la funzione Responsabile di progetto applicativo, è ammissibile ipotizzare che entrambi i ruoli possano essere ricoperti da un'unica risorsa.
- Specificare se nella definizione dei Profili Professionali come da documentazione di gara, il Responsabile di Progetto Applicativo è da intendere come l'unica figura di coordinamento tecnico per tutte le attività previste per l'AS o per le sole attività riferite ai Servizi Applicativi IT.

### Risposta

Relativamente al punto 1: il profilo professionale "Responsabile di progetto applicativo" viene identificato dalla rispondenza ad almeno al ruolo richiesto ed alle caratteristiche minime previste in AQ. Si precisa che in fase di AS l'Amministrazione dovrà adattare tale profilo, definendo le certificazioni di AS, contestualizzando le esperienze e le conoscenze nel proprio ambito tematico, funzionale e tecnologico e relativamente alle specificità dei propri progetti. Ciò, ovviamente, è valido per ciascun profilo.

Relativamente al punto 2: il Responsabile del Servizio di AS definito nel capitolato tecnico 7.3. "Requisiti Organizzativi" è il responsabile unico delle attività contrattuali e non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Pertanto, tale responsabile non fa parte di alcun gruppo di lavoro ed in nessun caso l'impresa potrà addebitare all'Amministrazione costi per lo svolgimento del ruolo di responsabile unico delle attività contrattuali.

Relativamente al punto 3: le figure di riferimento in AS saranno definite in AS.

## Classificazione documento: Consip Public

Si rinvia al paragrafo 7.3 "Requisiti Organizzativi": *"Per ogni AS, il Fornitore dovrà designare il Responsabile del Servizio di AS denominato anche Responsabile unico delle attività contrattuali.*

*In funzione della dimensione e della rilevanza dell'AS, l'Amministrazione potrà richiedere altri referenti (ad.es. Referente per la qualità, Referente tecnologico, ecc.)."*

### **325) Domanda**

In riferimento al Capitolato d'Oneri, Lotto 6, Criterio 8 "Know how Iniziative Progettuali Applicative - periodo di riferimento dal 2014 al 2017" si chiede di fornire un esempio di "

Fattori Critici di Successo replicabili ed i meccanismi impiegati per garantire l'economicità della soluzione proposta e la tutela dell'investimento dell'Amministrazione".

### **Risposta**

L'impresa dovrà analizzare le proprie iniziative progettuali applicative svolte alla luce della presente iniziativa e del criterio di valutazione richiesto.

### **326) Domanda**

In relazione al Criterio 8, Lotto 6, si chiede di confermare che i KPI proposti dal RTI per l'iniziativa progettuale specifica potranno essere integrati/adattati o sostituiti in base alle specificità del singolo AS.

### **Risposta**

L'offerta tecnica di AQ è vincolante per l'Impresa, pertanto essa può essere solo migliorata in II fase. Offerte peggiorative comporteranno l'esclusione dalla procedura di AS.

### **327) Domanda**

Si chiede di confermare che la Stazione Appaltante, nella presente procedura di gara, qualora accerti la realizzazione di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, procederà all'esclusione dalla gara degli operatori economici che hanno condotto tali pratiche indipendentemente dai lotti a cui essi partecipano.

### **Risposta**

Si conferma quanto richiesto.

### **328) Domanda**

Premesso che la Stazione Appaltante ha valutato l'applicabilità alla presente procedura di gara delle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 (bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005 al fine dell'ampliamento del novero dei partecipanti alla gara per i c.d. Contratti grandi, e visto il chiarimento n. 29 della seconda tranche, si chiede di confermare che società sottoposte a Direzione e coordinamento da parte di uno stesso soggetto possono esclusivamente partecipare in RTI ai c.d. Contratti grandi (Lotti 1, 2) oppure ai c.d. Lotti Contratti medio - piccoli (Lotti 3, 4, 5, 6 e 7) al fine di non incorrere in pratiche lesive della concorrenza.

### **Risposta**

Si rinvia alle risposte ai quesiti n. 15 della prima tranche di chiarimenti e n. 282 della presente tranche.

### **329) Domanda**

Si chiede di confermare che qualora due imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e comunque imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale, partecipino disgiuntamente ai c.d. Contratti grandi (lotti 1, 2) ed ai c.d. Lotti Contratti medio - piccoli (Lotti 3, 4, 5, 6 e 7) e, una delle due imprese, metta a disposizione dell'altra la propria capacità tecnico- economica mediante l'istituto dell'avvalimento assumendo il ruolo di impresa ausiliaria, si applicherà quanto riportato al par. 5.5. del Capitolato d'Oneri, ovvero, "non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara



## Classificazione documento: Consip Public

dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese" intendendo per "gara" la totalità dei sette lotti.

In caso di risposta negativa si chiede di pubblicare la relativa errata corrige.

### **Risposta**

Fermo restando il termine "gara", più volte utilizzato nella documentazione di gara, con riguardo alla presente procedura, che è finalizzata alla stipula – lo si rammenta - di n. 7 distinti Accordi Quadro, non può che ritenersi riferito al "lotto", si rinvia per la risposta al quesito n. 29 della prima tranche di chiarimenti.

### **330) Domanda**

Si chiede di confermare che qualora due imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e comunque imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale, partecipino disgiuntamente ai c.d. Contratti grandi (lotti 1, 2) Ed ai c.d. Lotti Contratti medio - piccoli (Lotti 3, 4, 5, 6 e 7) e, una delle due imprese, metta a disposizione dell'altra la propria capacità tecnico - economica mediante l'istituto dell'avvalimento assumendo il ruolo di impresa ausiliaria, quest'ultima impresa non potrà fornire prestazioni rese in favore del soggetto affidatari o in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura non potendosi, quindi, applicare la prescrizione riportata al comma 3 lett. C - bis) art. 105 del D.Lgs 50/2016.

### **Risposta**

Si conferma. Si rinvia, altresì, alle risposte ai quesiti nn. 4 e 29 della prima tranche di chiarimenti.

### **331) Domanda**

Si chiede di confermare che nel caso in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione di quanto stabilito al comma 3 lett. C - bis) art. 105 del D.Lgs 50/2016, la singola Amministrazione dovrà procedere comunque alle verifiche sulle cause di esclusione previste dall'art. 80 del richiamato Decreto nei confronti del soggetto terzo per cui il concorrente abbia depositato i relativi contratti.

### **Risposta**

Nel rinviare alla risposta al quesito n. 4 della prima tranche di chiarimenti si precisa che sarà la singola Amministrazione a farsi carico di eventuali verifiche nei confronti del soggetto che erogherà le prestazioni di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) D.lgs. n. 50/2016 nel rispetto della normativa vigente.

### **332) Domanda**

Si chiede di confermare che sia possibile la partecipazione ai due gruppi di lotti (1-2 e 3-7) con la configurazione sotto riportata:

Premesso che:

- Un primo concorrente è composto da un Consorzio Stabile A con consorziate esecutrici B e C
- Un secondo concorrente è la società X che possiede il 100% delle società B e C consorziate del consorzio A e, quindi, del Consorzio A medesimo.
- La società X è anche consorziata del consorzio ma non è indicata come esecutrice del Consorzio A. È ammesso che il Consorzio A, con esecutrici B e C, partecipi ai lotti 1 e 2, e che la società X partecipi ai Lotti dal 2 al 7?

### **Risposta**

In generale si ammette che una consorziata non esecutrice (la Società X nell'esempio avanzato) possa partecipare a lotti distinti rispetto a quelli a cui concorre il Consorzio Stabile (il Consorzio Stabile A con le consorziate esecutrici B e C nel medesimo esempio). Quanto al quesito posto, e assumendo che, per un errore materiale, si sia richiamata la partecipazione dell'impresa X al lotto 2 mentre si voleva indicare il lotto 3, si conferma l'ammissibilità della soluzione indicata (Consorzio A sui lotti 1 e 2 e Impresa X sui lotti 3 -7).

Patrizia Bramini  
(Responsabile Sourcing ICT)